

Un provvedimento dell'Agenzia delle entrate ha approvato modello e istruzioni

DS6901

DS6901

Franchigia Iva, via ai dati

Parte la comunicazione trimestrale transfrontaliera

DI FRANCO RICCA

Parte la comunicazione trimestrale del fatturato realizzato nell'area Ue dai soggetti passivi residenti che si avvalgono del regime di franchigia Iva transfrontaliera. Con un provvedimento del 28 marzo 2025, l'Agenzia delle entrate ha approvato il modello e le relative istruzioni per la compilazione della comunicazione prevista dall'art. 70-unicivies del dpr 26 ottobre 1972, n. 633, in conformità alla normativa unionale che dal 1° gennaio scorso ha esteso la possibilità per le piccole imprese di operare in esonero dall'Iva in tutti i paesi dell'Unione. In questo contesto, l'adempimento al debutto, da eseguire nel paese di residenza, mira essenzialmente a sorvegliare che l'ammontare del volume d'affari unionale annuo, come definito all'art. 288 della direttiva Iva, non superi la soglia di 100.000 euro. A tale scopo, il soggetto passivo residente deve pertanto comunicare all'Agenzia delle entrate l'importo complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi realizzate in ciascun trimestre, distintamente per ciascun paese Ue (compresa l'Italia), anche relativamente a quelli nei quali non si avvale del regime speciale, poiché ai fini del rispetto della soglia dimensionale stabilita per fruire del regime transfrontaliero si tiene comunque conto del fatturato realizzato nell'Ue. E' opportuno precisare, al riguardo, che delle operazioni realizzate in altri paesi dell'Ue non si tiene invece conto ai fini della fruizione del regime di franchi-

gia domestico (regolato nell'ambito della normativa sul regime forfettario di cui alla legge n. 190/2014).

Modalità e termini di presentazione. La comunicazione deve essere presentata, anche in assenza di operazioni nel trimestre di riferimento, direttamente dal contribuente o per il tramite di intermediari abilitati, esclusivamente per via telematica, entro l'ultimo giorno del mese successivo a ciascun trimestre civile. Diversamente da quanto previsto per gli adempimenti "interni", tale termine va rispettato anche se cade di domenica o in giorni festivi. In caso di superamento della soglia di 100.000 euro nel trimestre, la comunicazione deve indicare, nell'apposito campo della prima riga dei "dati generali", la data in cui la soglia è stata superata e deve essere presentata entro 15 giorni lavorativi da tale data. Le rettifiche di eventuali errori od omissioni, ovvero il venir meno delle operazioni riportate in una comunicazione già trasmessa, potranno essere evidenziate ripresentando la comunicazione originaria entro tre anni dalla scadenza del termine di cui sopra. Non è però consentito modificare la comunicazione finale presentata a seguito del superamento della predetta soglia di 100.000 euro. La comunicazione trasmessa nel termine di legge si considera tempestiva anche se scartata dal sistema e ritrasmessa entro i cinque giorni successivi alla data della segnalazione dell'Agenzia che attesta il motivo dello scarto. Nel caso di presentazione con ritardo superiore a 30

giorni, o di ritardata presentazione di almeno due comunicazioni consecutive, gli Stati membri interessati possono sospendere temporaneamente i benefici del regime di franchigia.

Il quadro A. L'ammontare totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rilevanti ai fini del volume d'affari, effettuate nel corso del trimestre civile in ciascun paese Ue, deve essere riportato nel quadro A; in mancanza di operazioni nel periodo e nel paese di riferimento, occorre barrare la casella 4. Riguardo alle operazioni effettuate negli altri paesi dell'Ue, occorre compilare la casella 5 del codice di attività solo in corrispondenza del paese nel quale il contribuente si è avvalso del regime di franchigia. In tal caso, inoltre, qualora il paese di riferimento abbia previsto soglie nazionali di accesso differenziate per settori di attività, dovranno essere compilati, utilizzando più moduli, tanti righe quanti sono i settori individuati da tale paese; ciò è necessario anche se il contribuente abbia effettuato operazioni in un solo settore di attività, nel qual caso occorrerà barrare, nell'ulteriore modulo presentato in ottemperanza alle istruzioni in esame, la casella 4 per segnalare l'assenza di operazioni, senza specificare il codice di attività.

— © Riproduzione riservata — ■

